

Registrazione di conversazioni tra privati: quando è possibile



Intercettare e registrare con un cellulare o con qualsiasi strumento una discussione tra soggetti presenti in un luogo pubblico o in una stanza: quando è lecito e quando invece non lo è.

Il tema delle **registrazioni di conversazioni tra privati** è particolarmente delicato per quelle che sono le sue implicazioni circa **la tutela della privacy**, in quanto non sempre è possibile servirsene a sostegno delle proprie ragioni.

Innanzitutto occorre chiarire che detto strumento può essere lecitamente utilizzato quando chi opera la captazione **partecipa alla conversazione**. Non è quindi ammesso che a svolgere tale attività sia un **terzo**.

La **Cassazione [1]**, infatti, ha affermato più volte nel corso degli anni che quando la finalità della registrazione è quella di **tutelare un diritto proprio** o altrui essa è lecita: poiché chi prende parte ad una discussione accetta consapevolmente il rischio del verificarsi dell'eventualità che il proprio interlocutore possa captare il contenuto della stessa.

Non sarebbe invece legittima la registrazione per finalità di pettegolezzo o per

rivelare ad altri il contenuto di confidenze personali e private di una persona (magari per deriderla).

Tra i **limiti** posti dal legislatore e in particolare dalle prassi giurisprudenziali è presente quello relativo al **luogo** in cui si tiene la conversazione che non può essere la **privata dimora** dell'individuo che viene registrato, ma essa è ammessa in **spazi aperti al pubblico** come gli esercizi commerciali. Dunque, ben venga la registrazione di una conversazione in un parco o in un corridoio di scuola, ma non invece a casa dell'interessato. Ben potrebbe avvenire, invece, presso l'abitazione di chi registra. Dunque, è lecito il comportamento di chi, invitando a casa propria qualcuno, poi registri il dialogo che ne segue.

La **registrazione di conversazioni** può considerarsi come un'annotazione tramite supporto tecnologico assolutamente **legittima** se rispettosa della finalità ora indicata (**tutela di un proprio diritto**) e se avvenuta in **luogo pubblico** o di pertinenza del soggetto che la effettua.

Il fatto di poter registrare una conversazione non implica anche il diritto di pubblicare il contenuto della discussione sui media, per esempio su un social network. Infatti la **divulgazione** del contenuto di essa incontra dei limiti circa la tutela al diritto alla **privacy**: infatti, anche se la registrazione avviene secondo modalità rispettose della legge, non può essere utilizzata indiscriminatamente.

Rendere pubblico il contenuto di una conversazione o condividerlo con un soggetto diverso dall'autorità giudiziaria, viola il diritto alla riservatezza del soggetto interessato, il quale potrebbe agire per chiedere un risarcimento del danno. Affinché la captazione possa essere utilizzata correttamente deve prodursi in una **causa civile o penale**.

Non può invece essere utilizzata per promuovere la risoluzione di controversie in **via stragiudiziale** in quanto, per costituire prova di un fatto, deve essere acquisita in un processo attraverso l'autorizzazione di un **magistrato** che disponga la sua **trascrizione** dopo aver nominato un perito.

Chi, per esempio, pubblica su Facebook una conversazione avvenuta con un tizio, in cui questi ammetta di aver commesso un illecito, starebbe commettendo a sua volta un altro reato (quello di “**esercizio arbitrario delle proprie ragioni**”, oltre alla lesione dell'altrui privacy).

IN SINTESI

In sintesi, per poter affermare che la registrazione è avvenuta nel rispetto della legge, occorre:

- che la registrazione venga effettuata da un **soggetto che prende parte** alla conversazione;
- che la conversazione si tenga in un **luogo pubblico** ;
- che la finalità sia quella di **difendere un proprio diritto** dal rischio di un'aggressione altrui;
- che venga **prodotta in un giudizio** civile o penale.